

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***Organi sociali delle società di capitali***

## ***Gli organi sociali delle società di capitali***

Nelle società di capitali si hanno **organi volitivi**, **organi direttivi** e **organi di controllo** a ciascuno dei quali competono poteri decisionali e responsabilità diverse.

Oltre a tali organi, se le circostanze lo richiedono, possono essere presenti e riunirsi in assemblea anche:

- *gli obbligazionisti* (assemblea degli obbligazionisti),
- *i possessori delle azioni di risparmio* (assemblea degli azionisti di risparmio),
- *i possessori di strumenti finanziari di partecipazione a uno specifico affare*,

per deliberare in merito a problemi che possono pregiudicare i loro diritti e per nominare un proprio rappresentante comune.

## ***Gli organi sociali: Assemblea dei Soci***

- **E' l'organo volitivo.**
- I **soci** costituiscono il **soggetto economico** dell'impresa in quanto portatori di interessi interni. Tuttavia, soprattutto nelle spa a proprietà diffusa, molti piccoli azionisti non partecipano alle assemblee e solo un ristretto numero di persone influisce sulle decisioni sociali.
- Possiamo quindi considerare **soggetto economico di fatto** di una società **il socio o il gruppo di soci** (riuniti a loro volta in un sindacato di controllo) **che rappresenta la maggioranza del capitale nelle assemblee** e che attraverso la nomina degli organi di amministrazione e/o di sorveglianza e l'alta dirigenza (topo management) esercita il dominio sulla società.
- Nelle **spa** e nelle **sapa**, fatte salve alcune categorie speciali di strumenti finanziari, **ciascun socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute**; nelle srl il voto dei soci vale in misura proporzionale alla relativa partecipazione.

## ***Gli organi sociali: Assemblea dei Soci (segue)***

Il codice distingue le **assemblee dei soci in ordinarie e straordinarie**.

**L'assemblea ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno per deliberare:

- **sull'approvazione del bilancio** (se tale compito non è delegato al consiglio di sorveglianza);
- **sul riparto degli utili**;
- **sulla nomina degli organi preposti** all'amministrazione e/o gestione dell'impresa e di quelli preposti al controllo;
- **sulla determinazione del compenso** spettante agli amministratori o ai membri del consiglio di sorveglianza e ai membri del collegio sindacale (se non previsto dall'atto costitutivo)

**L'assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo (ad esempio aumenti e diminuzioni del capitale sociale), nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società.

## ***Gli organi sociali: l'organo amministrativo***

**Gli organi direttivi della società**, ai quali compete in via esclusiva la gestione dell'impresa, **sono gli amministratori**.

Gli amministratori **hanno la rappresentanza legale** della società e il loro compito è di realizzare gli obiettivi indicati dall'assemblea dei soci.

Essi sovrintendono all'attività aziendale, ne stabiliscono le linee strategiche e hanno l'obbligo di:

- *far tenere i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri sociali;*
- *redigere il bilancio d'esercizio accompagnandolo con una propria relazione*
- *illustrativa;*
- *convocare l'assemblea dei soci.*

Nelle **spa** l'amministrazione può essere affidata anche a *persone diverse dai soci*, nelle **sapa** sono invece amministratori *i soci accomandatari*.

## ***Gli organi sociali: l'organo amministrativo (segue)***

Se l'amministrazione è affidata a una sola persona si ha un **amministratore unico**. Se l'amministrazione è affidata a più persone si ha un organo collegiale, detto **consiglio di amministrazione**, che nomina al suo interno un presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, alcune attribuzioni a un **comitato esecutivo**, costituito da un numero ristretto di amministratori e in grado di operare con maggiore rapidità e snellezza.

Nelle srl, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, i *poteri di amministrazione spettano a uno o più soci* e, nel caso di pluralità di persone, l'amministrazione può essere attribuita in *maniera congiunta o disgiunta*, secondo la stessa disciplina propria delle società di persone.

# ***Gli organi sociali: gli organi di controllo***

L'operato delle **società di capitali** è sottoposto (a seconda del tipo di società) periodicamente a due diverse tipologie di controlli:

**1. Il controllo sulla gestione (art.2403** controllo legale e amministrativo), **esercitato** in via ordinaria (salvo diversa scelta statutaria) **dal collegio sindacale**, il quale ha *l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società.*

**Il collegio sindacale** è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Non possono ricoprire la carica di membro del collegio sindacale, oltre a coloro che si trovano in rapporto di coniugio o di parentela con gli amministratori, tutti coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa, o da altri rapporti di natura finanziaria che potrebbero comprometterne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio.

## ***Gli organi sociali: gli organi di controllo (segue)***

**2. Il controllo contabile (art. 2409 bis)**, con il quale vengono sottoposte a verifiche:

- *la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione*
- *nelle scritture contabili di fatti di gestione;*
- *la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture*
- *contabili e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.*

**Il controllo contabile** sulle società è esercitato da un **revisore contabile** o da una **società di revisione** iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso collegio sindacale che, in tal caso, dovrà integralmente essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro del Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo è affidato in via esclusiva ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell'attività di revisione e alla vigilanza della CONSOB.

Al termine dell'attività di controllo sia la **società di revisione**, sia il **revisore unico** (o il collegio sindacale), **devono esprimere con apposita relazione (art.2429) un giudizio** sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto), che deve essere depositata presso la sede della società.



## ***Gli organi sociali: gli organi di controllo (segue)***

Nelle srl il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da un revisore, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo, che deve prevederne la nomina, determinandone competenze e poteri.

La nomina del collegio sindacale nelle srl è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a € 120.000 oppure se vengono superati i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

I meccanismi di amministrazione e controllo nelle spa e nelle sapa possono essere più articolati. Si parla al riguardo di **Modelli di Corporate Governance**

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***6. Modelli di governance***

---

## Società per azioni: organi sociali e modelli di governance

---

Il **sistema di corporate governance** di una società per azioni è la risultante di come,  
nel rispetto delle modalità dettate dalla legge in termini di struttura e funzionamento degli organi sociali,  
all'interno della società viene  
organizzato il processo decisionale

*sottosistema organizzativo* costituito da un insieme organico di *strutture* (decisionali e di controllo), *regole* (norme, Codici di condotta), *processi di intermediazione* tra gli interessi degli *Shareholder* e degli *Stakeholder* e *processi di gestione* dei singoli organi


---

# ***La corporate governance***

---

## **Definizione**

**... in termini teorici, utilizzando una definizione più esaustiva, possiamo definire con la corporate governance come:**



**l'insieme dei principi, delle istituzioni, dei meccanismi che regolano (sovrintendono) il potere "supremo" del governo aziendale...si tratta in altri termini delle "regole del gioco"**

**attraverso le quali si sviluppano le più importanti decisioni dell'impresa, quelle che in linea di principio concorrono a determinare la prosperità o l'insuccesso di un'azienda.**

## I modelli di amministrazione e controllo alla luce della normativa italiana

---

Il Legislatore italiano prevede, per le società per azioni, la possibilità di scegliere tra tre differenti modelli di amministrazione e controllo, essi sono:

**1) IL SISTEMA TRADIZIONALE O LATINO (modello “per default”)**


**2) IL SISTEMA DUALISTICO (di tradizione germanica)**

**3) IL SISTEMA MONISTICO (di tradizione anglosassone)**

I modelli di governo prevedono una separazione tra la funzione del *controllo sull'amministrazione* da quella del *controllo contabile*, assegnandone lo svolgimento – nella maggioranza dei casi – ad organi distinti (controllori *stricto sensu* da un lato, revisori o *auditor* dall'altro).

# (1) Il modello tradizionale

Sistema di A&C dualistico-orizzontale (\*)



## Il modello tradizionale (segue...)

---

Il modello tradizionale si caratterizza per la presenza di tre organi:

1. il **consiglio di amministrazione** – valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (funzione di gestione)
2. il **collegio sindacale** – vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile (funzione di vigilanza)
3. Il **soggetto che esercita il controllo contabile** (Revisore persona fisica o società di revisione) – verifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio (funzione di controllo contabile).

Si noti che nell'ipotesi di S.p.A. che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato e che non sono Enti di Interesse Pubblico, lo statuto può consentire al collegio sindacale di svolgere anche il controllo contabile. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (si veda, in proposito, l'art. 2409-bis Cod. Civ.).

## (2) Modello dualistico

Sistema di A&C dualistico-verticale (*two-tier board*)





## Il modello dualistico (segue...)

---

Il modello dualistico si caratterizza per la presenza di tre organi:

1. il consiglio di gestione – organo con funzione di gestione. Esso svolge le funzioni tipiche dell'organo amministrativo. È incaricato, infatti, della gestione dell'impresa e compie, a tal fine, tutte le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. il consiglio di sorveglianza – organo con funzione di vigilanza. Esso ha poteri più ampi rispetto al collegio sindacale: nomina e revoca l'organo con funzione di gestione, approva il bilancio d'esercizio e consolidato (si tratta di poteri tradizionalmente di competenza dell'assemblea dei soci). Inoltre, non esercita un mero controllo sulla legittimità delle azioni intraprese dal CDG (così come il CS), ma può svolgere anche un controllo di merito.
3. Il soggetto preposto al controllo contabile (Revisore persona fisica o società di revisione) – organo con funzione di controllo contabile.

Nel sistema dualistico i controlli sono sempre affidati a 2 organi distinti

## (3) Modello monistico

Sistema di A&C monistico (*one-tier board*)



## Il modello monistico (segue...)


---

Il modello monistico si caratterizza per la presenza di tre organi:


1. il consiglio di amministrazione – organo con funzione di gestione.
2. il comitato per il controllo sulla gestione – è un organo interno al C.d.A., composto da amministratori “indipendenti” e “non esecutivi”; ha funzioni simili al Collegio sindacale (cui fa palese rimando)
3. Il soggetto preposto al controllo contabile (Revisore persona fisica o società di revisione) – verifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio (funzione di controllo contabile).

Il sistema monistico affida sempre i controlli a 2 organi distinti

## Schema di sintesi dei tre modelli di amministrazione e controllo delle S.p.A. italiane: il modello tradizionale



## Schema di sintesi dei tre modelli di amministrazione e controllo delle S.p.A. italiane: il modello dualistico



## Schema di sintesi dei tre modelli di amministrazione e controllo delle S.p.A. italiane: il modello monistico

